



# Legge federale sul commercio degli strumenti di tortura (Legge sugli strumenti di tortura, LSTor)

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 54 capoversi 1 e 2 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...,  
*decreta:*

## Sezione 1: Disposizioni generali

### Art. 1 Oggetto

<sup>1</sup> In relazione alle merci che possono essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, la presente legge disciplina:

- a. l'importazione, il transito e l'esportazione;
- b. la mediazione;
- c. la promozione.

<sup>2</sup> La legge disciplina anche la fornitura e la promozione dell'assistenza tecnica relativa alle suddette merci.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale stabilisce quali merci rientrano nella presente legge; nel farlo, si ispira alla legislazione degli Stati membri del Consiglio d'Europa che attuano la raccomandazione CM/Rec(2021)2 del 31 marzo 2021 del Consiglio d'Europa<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> Recommandation CM/Rec(2021)2 du Comité des Ministres aux États membres sur des mesures contre le commerce de biens utilisés pour la peine de mort, la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par le Comité des Ministres le 31 mars 2021. La recommandation peut être consultée à l'adresse suivante: [www.coe.int](http://www.coe.int) > Droits de l'homme > Coopération intergouvernementale en matière de droits de l'homme > Publications > Recommandation CM/Rec (2021)2.

**Art. 2** Campo di applicazione territoriale

La presente legge si applica al territorio doganale svizzero, ai depositi doganali nonché alle enclavi doganali.

**Art. 3** Definizioni

Nella presente legge valgono le seguenti definizioni:

- a. *strumenti di tortura*: merci utilizzabili a livello pratico solo per la pena di morte o per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti;
- b. *strumenti che possono essere utilizzati anche per la tortura*: merci che oltre a poter essere impiegate per eseguire la pena di morte, la tortura, trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti hanno anche altri usi pratici;
- c. *mediazione*: attività intese a creare le condizioni necessarie alla conclusione di contratti che vertono sulla fabbricazione, l'offerta, l'acquisto o il trasferimento di strumenti di tortura, il trasferimento di beni immateriali, «know how» compreso, o il conferimento di diritti sugli stessi beni purché relativi a strumenti di tortura o la conclusione di siffatti contratti qualora le prestazioni siano fornite da terzi;
- d. *assistenza tecnica*: qualsiasi ausilio tecnico connesso a sviluppo, fabbricazione, prova, assemblaggio, manutenzione e riparazione o qualsiasi altro servizio tecnico anche sotto forma di istruzione, pareri, formazione, trasmissione di conoscenze operative o di competenze purché non si tratti di informazioni liberamente accessibili.

**Sezione 2: Divieti e obblighi di autorizzazione**

**Art. 4** Strumenti di tortura

<sup>1</sup> È vietato:

- a. importare, far transitare o esportare strumenti di tortura;
- b. esercitare la mediazione di strumenti di tortura;
- c. fornire assistenza tecnica relativa a strumenti di tortura;
- d. promuovere strumenti di tortura e la relativa assistenza tecnica.

<sup>2</sup> L'autorità competente può autorizzare l'importazione, il transito e l'esportazione di strumenti di tortura esclusivamente per l'esposizione in un museo pubblico.

**Art. 5** Strumenti che possono essere utilizzati anche per la tortura

<sup>1</sup> L'esportazione e la mediazione di strumenti che possono essere utilizzati anche per la tortura e la fornitura di assistenza tecnica connessa a tali merci sono soggette ad autorizzazione.

<sup>2</sup> Il transito di tali strumenti è vietato se vi è motivo di ritenere che siano destinati alla messa in atto di pratiche di tortura.

**Art. 6** Medicamenti che possono essere utilizzati per le esecuzioni capitali

<sup>1</sup> L'esportazione e la mediazione di medicamenti utilizzabili per le esecuzioni capitali come pure la fornitura di assistenza tecnica connessa a tali prodotti sono soggette ad autorizzazione.

<sup>2</sup> Il transito di tali medicamenti è vietato se vi è motivo di ritenere che siano destinati alle esecuzioni capitali.

### **Sezione 3: Condizioni per l'autorizzazione e relativa procedura**

**Art. 7** Condizioni per l'autorizzazione

<sup>1</sup> L'autorizzazione viene rilasciata se non vi è alcun motivo di ritenere che le merci in questione siano destinate alla pena di morte, alla tortura o ad altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

<sup>2</sup> Per ottenere un'autorizzazione all'esportazione devono inoltre essere adempiuti i seguenti requisiti:

- a. non vi è motivo di ritenere che le merci non rimangano presso il destinatario finale dichiarato;
- b. il Paese d'origine ha dato il proprio consenso alla riesportazione, ove da lui richiesto;
- c. non sono state emanate misure coercitive ai sensi della legge del 22 marzo 2002<sup>3</sup> sugli embarghi che si oppongono al rilascio di un'autorizzazione.

<sup>3</sup> L'autorizzazione non viene rilasciata se, sul proprio territorio, il Paese di destinazione vieta l'operazione oggetto della richiesta.

<sup>4</sup> È possibile vincolare l'autorizzazione a determinate condizioni.

**Art. 8** Revoca dell'autorizzazione

<sup>1</sup> L'autorizzazione viene revocata se in seguito al rilascio le circostanze sono cambiate a tal punto che i requisiti non sono più soddisfatti.

<sup>2</sup> Può inoltre essere revocata se le condizioni a cui è vincolata non sono rispettate.

## Sezione 4: Disposizioni penali

### Art. 9           Infrazioni

<sup>1</sup> È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

- a. viola i divieti di cui agli articoli 4 capoverso 1, 5 capoverso 2 o 6 capoverso 2;
- b. esegue, senza disporre della necessaria autorizzazione, un'attività soggetta ad autorizzazione di cui agli articoli 4 capoverso 2, 5 capoverso 1 o 6 capoverso 1;
- c. fornisce o fa fornire oppure esercita o fa esercitare la mediazione delle merci di cui agli articoli 4–6 a un destinatario o verso un luogo di destinazione diversi da quelli che figurano nell'autorizzazione; oppure
- d. spedisce le merci di cui agli articoli 4–6 a un destinatario sapendo o presumendo che le trasmetterà per via diretta o indiretta a un destinatario finale al quale non potrebbero essere fornite.

<sup>2</sup> È punito con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

- a. fornisce indicazioni errate su fatti determinanti per l'autorizzazione;
- b. non osserva una delle condizioni legate a un'autorizzazione; oppure
- c. omette di notificare o non notifica correttamente le merci di cui agli articoli 4–6 destinate all'importazione, all'esportazione o al transito.

<sup>3</sup> Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una multa.

### Art. 10           Infrazioni commesse nell'ambito della conduzione aziendale

Alle infrazioni commesse nell'ambito della conduzione aziendale si applica l'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974<sup>4</sup> sul diritto penale amministrativo.

### Art. 11           Giurisdizione e obbligo di denuncia

<sup>1</sup> Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni sottostanno alla giurisdizione federale.

<sup>2</sup> Le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni, le autorità doganali e gli organi di polizia cantonali e comunali denunciano al Ministero pubblico della Confederazione le infrazioni che hanno accertato o di cui hanno avuto notizia nell'esercizio delle loro funzioni.

<sup>4</sup> RS 313.0

## **Sezione 5: Collaborazione tra le autorità**

### **Art. 12** Coordinamento

<sup>1</sup> Se una fattispecie sottostà al campo di applicazione della presente legge e a quello della legge del 20 giugno 1997<sup>5</sup> sulle armi, della legge federale del 27 settembre 2013<sup>6</sup> sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero o della legge del 13 dicembre 1996<sup>7</sup> sul controllo dei beni a duplice impiego, le autorità interessate determinano l'autorità incaricata del coordinamento delle procedure.

<sup>2</sup> La presente legge si applica soltanto se la legge federale del 13 dicembre 1996<sup>8</sup> sul materiale bellico non è applicabile.

### **Art. 13** Assistenza amministrativa tra autorità svizzere

<sup>1</sup> Le autorità federali competenti come pure gli organi di polizia cantonali e comunali si comunicano e comunicano alle autorità di vigilanza competenti i dati necessari all'applicazione della presente legge.

<sup>2</sup> Le autorità penali consegnano di propria iniziativa all'autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni le sentenze emesse nel campo d'applicazione della presente legge, della legge federale sul materiale bellico<sup>9</sup>, della legge sulle armi<sup>10</sup>, della legge federale del 25 marzo 1977<sup>11</sup> sugli esplosivi, della legge federale del 25 giugno 1982<sup>12</sup> sulle misure economiche esterne e della legge sui beni a duplice impiego<sup>13</sup>.

### **Art. 14** Assistenza amministrativa tra autorità svizzere e straniere

<sup>1</sup> L'autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni può coordinare le indagini insieme alle autorità competenti degli Stati membri del Consiglio d'Europa qualora:

- a. ciò sia necessario all'applicazione della presente legge o di prescrizioni straniere equivalenti; e
- b. le autorità straniere siano vincolate al segreto d'ufficio o a un dovere di discrezione e garantiscano nel loro ambito un'adeguata tutela dallo spionaggio industriale.

<sup>2</sup> L'autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni può chiedere alle autorità estere la comunicazione dei dati necessari; a tale scopo, l'autorità può fornire loro dati concernenti:

- a. la natura, la quantità, il luogo di destinazione e d'utilizzazione, l'impiego nonché il destinatario finale delle merci;

5 RS 514.54  
6 RS 935.41  
7 RS 946.202  
8 RS 514.51  
9 RS 514.51  
10 RS 514.54  
11 RS 941.41  
12 RS 946.201  
13 RS 946.202

- b. le persone che partecipano alla fabbricazione, alla fornitura o alla mediazione delle merci;
- c. le modalità finanziarie dell'operazione.

## **Sezioni 6: Disposizioni finali**

### **Art. 15** Esecuzione

Il Consiglio federale designa le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni e al controllo, regola la procedura di autorizzazione e l'esecuzione alla frontiera.

### **Art. 16** Rapporto

Il Consiglio federale informa l'Assemblea federale sull'applicazione della presente legge nei rapporti sulla politica economica esterna.

### **Art. 17** Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

### **Art. 18** Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,  
Il cancelliere della Confederazione,

## **Modifica di altri atti normativi**

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

### **1. Legge federale del 13 dicembre 1996<sup>14</sup> sul materiale bellico**

*Art. 41* Assistenza amministrativa tra autorità svizzere

<sup>1</sup> Le autorità federali competenti come pure gli organi di polizia cantonali e comunali si comunicano e comunicano alle autorità di vigilanza competenti i dati necessari all'applicazione della presente legge

<sup>2</sup> Le autorità penali consegnano di propria iniziativa all'autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni le sentenze emesse nel campo d'applicazione della presente legge, della legge del 20 giugno 1997<sup>15</sup>, sulle armi, della legge federale del 25 marzo 1977<sup>16</sup> sugli esplosivi, della legge federale del 25 giugno 1982<sup>17</sup> sulle misure economiche esterne, della legge del 13 dicembre 1996<sup>18</sup> sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge del ...<sup>19</sup> sugli strumenti di tortura.

### **2. Legge del 15 dicembre 2000<sup>20</sup> sugli agenti terapeutici**

*Art. 21 cpv. 1 lett. c e 1<sup>bis</sup>*

*Abrogato*

### **3. Legge federale del 27 settembre 2013<sup>21</sup> sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero**

*Art. 16* Coordinamento

<sup>1</sup> Se una fattispecie sottostà al campo di applicazione della presente legge e a quello della legge federale del 13 dicembre 1996<sup>22</sup> sul materiale bellico, della legge del 13 dicembre 1996<sup>23</sup> sul controllo dei beni a duplice impiego, della legge del 22 marzo

14 RS 514.51  
15 RS 514.54  
16 RS 941.41  
17 RS 946.201  
18 RS 946.202  
19 RS ...  
20 RS 812.21  
21 RS 935.41  
22 RS 514.54  
23 RS 946.201

2002<sup>24</sup> sugli embarghi o della legge del ...<sup>25</sup> sugli strumenti di tortura, le autorità interessate determinano l'autorità incaricata del coordinamento delle procedure.

*Art. 28* Assistenza amministrativa in Svizzera

<sup>3</sup> Le autorità penali consegnano di propria iniziativa all'autorità competente le sentenze emesse nel campo d'applicazione della presente legge e della legge federale sul materiale bellico<sup>26</sup>, della legge del 20 giugno 1997<sup>27</sup> sulle armi, della legge federale del 25 marzo 1977<sup>28</sup> sugli esplosivi, della legge federale del 25 giugno 1982<sup>29</sup> sulle misure economiche esterne, della legge sul controllo dei beni a duplice impiego<sup>30</sup> e della legge sugli strumenti di tortura<sup>31</sup>.

#### **4. Legge federale del 25 giugno 1982<sup>32</sup> sulle misure economiche esterne**

*Art. 10 cpv. 4 lett. d*

<sup>4</sup> I rapporti sulla politica economica esterna sono corredati dei rendiconti annuali fondati su:

- d. l'articolo 14 capoverso 2 della legge del ...<sup>33</sup> sugli strumenti di tortura.

#### **5. Legge del 13 dicembre 1996<sup>34</sup> sul controllo dei beni a duplice impiego**

*Art. 2* Campo d'applicazione

<sup>3</sup> La presente legge è applicabile soltanto in quanto non siano applicabili la legge federale del 13 dicembre 1996<sup>35</sup> sul materiale bellico, la legge del 23 dicembre 1959<sup>36</sup> sull'energia nucleare o la legge del ...<sup>37</sup> sugli strumenti di tortura.

*Art. 3 lett. e*

Nella presente legge valgono le seguenti definizioni:

- e. concerne soltanto il testo francese.*

24 RS 946.231

25 RS ...

26 RS 514.41

27 RS 514.54

28 RS 941.41

29 RS 946.201

30 RS 946.202

31 RS ...

32 RS 946.201

33 RS ...

34 RS 946.202

35 RS 514.51

36 v. oggi la legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (RS 732.1).

37 RS ...



*Art. 14 cpv. 1 lett. e*

<sup>1</sup> Chiunque, intenzionalmente:

*e. concerne solamente il testo francese.*

è punito con la detenzione o con la multa sino a un milione di franchi.

*Art. 19* Assistenza amministrativa tra autorità svizzere

<sup>1</sup> Le autorità federali competenti come pure gli organi di polizia cantonali e comunali si comunicano e comunicano alle autorità di vigilanza competenti i dati necessari all'applicazione della presente legge.

<sup>2</sup> Le autorità penali consegnano di propria iniziativa all'autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni le sentenze emesse nel campo d'applicazione della presente legge, della legge federale sul materiale bellico<sup>38</sup>, della legge del 20 giugno 1997<sup>39</sup> sulle armi, della legge federale del 25 marzo 1977<sup>40</sup> sugli esplosivi, della legge federale del 21 marzo 2003<sup>41</sup> sull'energia nucleare, della legge federale del 25 giugno 1982<sup>42</sup> sulle misure economiche esterne e della legge sugli strumenti di tortura<sup>43</sup>.

38 RS 514.51

39 RS 514.54

40 RS 941.41

41 RS 732.1

42 RS 946.201

43 RS ...